


TESTO UNICO SICUREZZA E SALUTE LAVORO

D.Lgs. 81/2008

MODULO 1. NORMATIVO - GIURIDICO




TUTELA COSTITUZIONALE DELLA SICUREZZA

ART. 32 COSTITUZIONE

- La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti


ART. 38 COSTITUZIONE

- I lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria



IL CONTESTO LEGISLATIVO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO IN ITALIA

- Art. 2087 c.c.:
Viene imposto all'imprenditore di "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro";
- D.P.R. 547/1955: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- D.P.R. 164/1956: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
- D.P.R. 303/1956: Norme generali per l'igiene del lavoro;




IL CONTESTO LEGISLATIVO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO IN ITALIA

- D. Lgs. 277/1991: Rischi da agenti chimici, fisici e biologici (piombo, amianto, rumore);
- D. Lgs. 626/1994: Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
- D. Lgs. 493/1996: Attuazione della direttiva sulla segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro
- D. Lgs. 494/1996: Attuazione della direttiva cantieri
- D.M. 10 marzo 1998: Sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
- D.Lgs. 81/2008: Testo unico sulla Sicurezza



D.Lgs. 81/2008

- **Entrata in vigore il 15/05/2008**
 - Scadenza 31/12/2008 val. rischi
 - Scadenza e 31/12/2012 autocertificazione
 - Comunicazione infortuni > 1 gg 01/01/2009
 - Val. rischio rad. ottiche 26/04/2010
 - Val. rischio elettromagn. Al 2016



D.Lgs. 81-2008



Il D.Lgs. 81/08 risulta composto di 306 articoli, distribuiti in 13 Titoli, e di 51 Allegati.

la parte più significativa, sotto il profilo riformatore, è presente nei

Titolo I (Principi comuni: artt. 1-61)


Titolo XII (Disposizioni in materia penale e di procedura penale: artt. 298-303).

la parte preponderante dell'intervento di «riassetto» delle disposizioni vigenti è costituita dai "Titoli Tecnici":


Titoli dal II all'XI

(artt. 62-297) e gli Allegati di riferimento (IV-LI)

 Titolo I PRINCIPI COMUNI	N. Articolo	Tot. Art.
Capo I - Disposizioni generali	1	4
Capo II - Sistema istituzionale	5	10
Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro		
Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI	15	13
Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI	28	3
Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	31	5
Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	36	2
Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA	38	5
Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE	43	4
Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI	47	6
Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI	53	2
Capo IV - Disposizioni penali		
Sezione I -SANZIONI	55	6
Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE	61	1




	N. Articolo	Tot. Art.
Titolo II LUOGHI DI LAVORO		
Capo I - Disposizioni generali	62	6
Capo II - Sanzioni	68	1
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro	69	5
Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale	74	6
Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche	80	8




Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	N. Articolo	Tot. Art.
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili	88	17
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota		
Sezione I - Campo di applicazione	105	3
Sezione II - Disposizioni di carattere generale	108	10
Sezione III - Scavi e fondazioni	118	4
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname	122	9
Sezione V - Ponteggi fissi	131	8
Sezione VI - Ponteggi movibili	139	2
Sezione VII - Costruzioni edilizie	141	10
Sezione VIII - Demolizioni	151	6
Capo III - Sanzioni	157	4




Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	N. Articolo	Tot. Art.
Capo I - Disposizioni generali	161	4
Capo II - Sanzioni	165	2
Titolo VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		
Capo I - Disposizioni generali	167	3
Capo II - Sanzioni	170	2
Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI		
Capo I - Disposizioni generali	172	2
Capo II - Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti	174	4
Capo III - Sanzioni	178	2




Titolo VIII AGENTI FISICI	N. Articolo	Tot. Art.
Capo I - Disposizioni generali	180	8
Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro	188	11
Capo III - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni	199	7
Capo IV - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici	206	7
Capo V - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali	213	6
Capo VI - Sanzioni	219	2



Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE	N. Articolo	Tot. Art.
Capo I - Protezione da agenti chimici	221	12
Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni		
Sezione I - Disposizioni generali	233	2
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro	235	7
Sezione III - Sorveglianza sanitaria	242	4
Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto		
Sezione I - Disposizioni generali	246	2
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro	248	14
Capo IV - Sanzioni	262	4




Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	N. Articolo	Tot. Art.
Capo I -	266	5
Capo II - Obblighi del datore di lavoro	271	8
Capo III - Sorveglianza sanitaria	279	3
Capo IV - Sanzioni	282	5
Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE		
Capo I - Disposizioni generali	287	2
Capo II - Obblighi del datore di lavoro	289	8
Capo II - Sanzioni	297	1
Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE	298	6
Titolo XIII NORME TRANSITORIE E FINALI	304	3




Allegati

	Pagina G.U.	N° Pagine
Allegato I – Gravi violazioni ai fini dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale	93	1
Allegato II – Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10)	94	1
Allegato IIIA – Cartella sanitaria e di rischio	95	10
Allegato IIIB – Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria	105	1
Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro	106	19
Allegato V – Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizione legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione	125	31

....Continuano gli allegati fino al 51 ° (Allegato LI)



I soggetti del Sicurezza



i decreti degli anni '50


soggetti




Il datore di lavoro



I dirigenti



Il preposto



I lavoratori

Ciascuno per le proprie competenze deve rispettare specifici obblighi

i destinatari di obblighi di prevenzione del D.Lgs. 626/94



Datore di Lavoro



Dirigenti



Preposto




Lavoratori



Medico competente



Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)



Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)



Addetti alle emergenze



progettisti



installatori

Studio Essepi s.r.l.



appaltatori



i "rinforzi" del D.Lgs. 81/08



Datore di Lavoro



Dirigenti



Preposto



Lavoratori



new

Lavoratore autonomo ditta individuale



Medico competente



Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)



Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)



Addetti alle emergenze



progettisti



installatori

Studio Essepi s.r.l.



appaltatori



Committente appaltante



il lavoratore **definizione**

Secondo i decreti degli anni '50:

“per **lavoratore subordinato** si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione”

Secondo il D.Lgs. 626/94:



lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale..

D.Lgs. 81/08

«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



Il dirigente è definito come
«persona che, in ragione delle **competenze professionali** e di **poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa**»



PREPOSTO

«datore di lavoro»: il soggetto **titolare del rapporto di lavoro** con il lavoratore o, comunque, il **soggetto** che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, **ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.**

Il preposto è definito «persona che, in ragione delle **competenze professionali** e nei **limiti di poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa** e garantisce l'**attuazione delle direttive** ricevute, **controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori** e esercitando un **funzionale potere di iniziativa**».



...chi fa è... (di fatto)

Articolo 299 - **Esercizio di fatto di poteri direttivi**

1. **Le posizioni di garanzia** relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) (DATORE DI LAVORO), d) (DIRIGENTE) ed e) (PREPOSTO), **gravano altresì su colui il quale**, pur sprovvisto di regolare investitura, **eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.**

...chi è delegato fa... (de iure)

La delega di funzioni **da parte del datore di lavoro**, esclusa per la firma sul documento di valutazione dei rischi e per la nomina del RSPP, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da **atto scritto recante data certa**;
- b) che il **delegato possenga tutti i requisiti** di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa **attribuisca** al delegato tutti i **poteri di organizzazione, gestione e controllo** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato **l'autonomia di spesa** necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva **pubblicità**.



IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

Servizio di consulenza e supporto tecnico designato e utilizzato dal Datore di Lavoro (UFFICIO DELLA SICUREZZA AZIENDALE). Può avvalersi di esperti, consulenti, ecc.

**IL Responsabile e gli addetti al SPP
DEVONO AVERE ATTITUDINI E CAPACITA' ADEGUATE**

Il Responsabile SPP può essere - RSPP

**II DATORE
DI LAVORO**

**UN
DIPENDENTE**

**UN
CONSULENTE
ESTERNO**



Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art.34 D.Lgs. 81/2008)

- Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative ...
- Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo Stato-Regioni che dovrà essere emanato entro un anno.



Accordo Stato Regioni – Gennaio 2012



Allegato II D.Lgs. 81/2008 - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti prevenzione e protezione dai rischi (art.34)

1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche.....fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca.....fino a 20 addetti
4. Altre aziende.....fino a 200 addetti

(1) Escluse le aziende industriali a rischio di incidente rilevante, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.



RSPP
(dipendente, socio o consulente)

**addetto del servizio di
prevenzione e
protezione**

capacità e requisiti professionali devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative

titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore

attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative

attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.






RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) (Art. 47 D.Lgs. 81/2008)


E' una **figura** che con il D.Lgs. 81/08 **diventa obbligatoria**

- **In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il RLS;**
- Nelle aziende (o unità produttive) con **meno di 15 dipendenti** il RLS è “di norma” **eletto direttamente dai lavoratori al loro interno** oppure è individuato per più aziende nell’ambito **territoriale** o del **comparto produttivo**;
- Nelle aziende (o unità produttive) con **più di 15 dipendenti** il RLS è **eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali**. **In assenza** di tali rappresentanze il RLS è **eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno**.
- Ove non si proceda all’elezione, le funzioni sono esercitate dai **RLS territoriali o di comparto produttivo**, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative (c. 8).



SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria
quando ricorrono casi di rischio
per la salute dei lavoratori



la modalità corretta per determinare
l'obbligo è **effettuare la valutazione dei
rischi**



OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

- **Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria**
- Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, **una cartella sanitaria e di rischio** per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
- Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia
- **Consegna la documentazione sanitaria:**
 - al Datore di Lavoro alla cessazione dell'incarico
 - al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro
- **Visita gli ambienti di lavoro** almeno **una volta all'anno o a cadenza diversa** che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
- **Comunica**, mediante autocertificazione, **il possesso dei titoli e requisiti** (art. 38) al Ministero della Salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
- **Collabora** con il datore di lavoro a: predisposizione **servizio di primo soccorso ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione, informazione e formazione dei lavoratori,**
- **Fornisce ai lavoratori** le informazioni sugli accertamenti sanitari eseguiti.



ADDETTI ALL'EMERGENZA

- **ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE**
- **ADDETTO PRIMO SOCCORSO**

L'incarico può essere ricoperto sia da un titolare sia da un dipendente dell'impresa

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione

Gli incaricati devono essere opportunamente formati e dotati delle attrezzature adeguate.



ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE

Formazione

sarà ridefinita con apposito decreto, nel frattempo si applica il DM 10/3/98 il quale prevede un corso per:

- **ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO DURATA 4 ORE**
- **ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
DURATA 8 ORE**

Una azienda si considera a Medio Rischio Incendio quando è soggetta a richiesta di Certificato Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco



ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE

Compiti

- mantenere in efficienza i presidi medico aziendali (cassetta o pacchetto di pronto soccorso)
- aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti
- intervenire in caso d'infortunio onde evitare che l'infortunato venga soccorso in modo non corretto



D.Lgs. 81/2008 - Obblighi

- Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti (art.18)
 - nominare il RSPP e MC;
 - designare addetti antincendio e pronto soccorso;
 - fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI;
 - informazione, formazione ed addestramento;
 - esigere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti;



D.Lgs. 81/2008 - Obblighi

- Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti (art.18)
 - valutare tutti i rischi presenti in azienda compresi:
 - Stress da lavoro correlato
 - Età, sesso, stranieri
 - elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR);
 - elaborare eventuali DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) – Art. 2



D.Lgs. 81/2008 - Obblighi

- Obblighi dei preposti (art.19)
 - Delega di funzioni (art. 16) e principio di effettività (art.299)
 - sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;



D.Lgs. 81/2008 - Obblighi

- Obblighi dei preposti (art.19)
 - verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - frequentare appositi corsi di formazione.



D.Lgs. 81/2008 - Obblighi

- Obblighi dei lavoratori (art. 20)
 - Ogni lavoratore deve:
 - prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.



D.Lgs. 81/2008 - Obblighi

- Obblighi dei lavoratori (art. 20)
 - Ogni lavoratore deve in particolare:
 - Contribuire, assieme al Datore di Lavoro, all'adempimento degli obblighi sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
 - Osservare le disposizioni e le PROCEDURE impartite dal DdL, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale
 - Procedure scritte o verbali
 - Istruzioni operative
 - Comandi da parte del capo reparto



D.Lgs. 81/2008 - Obblighi

- Obblighi dei lavoratori (art. 20)
 - Ogni lavoratore deve in particolare:
 - Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose (chimiche) i mezzi di trasporto (muletti) e di dispositivi di sicurezza sulle macchine.
 - Sicurezza delle macchine
 - Manipolazione sostanze pericolose (DPI)
 - Muletti, transpallet, carri ponte, ecc.
 - Barriere immateriali, micro, code di topo, ecc.



D.Lgs. 81/2008 - Obblighi

- Obblighi dei lavoratori (art. 20)
 - Ogni lavoratore deve in particolare:
 - Utilizzare correttamente i DPI
 - Scarpe antinfortunistiche
 - Guanti antitaglio
 - Occhiali protettivi
 - Cuffie o tappi otoprotettivi
 - Grembiuli
 - Mascherine o maschere protettive
 - Segnalare immediatamente problemi sulle attrezzature, i mezzi ed dispositivi di protezione collettiva ed individuale



D.Lgs. 81/2008 - Obblighi

- Obblighi dei lavoratori (art. 20)
 - Ogni lavoratore deve in particolare:
 - NON rimuovere o modificare (senza autorizzazione) i dispositivi di sicurezza, di segnalazione (allarmi) e di controllo
 - Chiave di sicurezza ai capi reparto
 - Disattivazione dei micro o delle protezioni sulle macchine
 - NON compiere di propria iniziativa operazioni che non sono di competenza e che possono compromettere la sicurezza propria o dei colleghi
 - Lavorare in presenza di organi in movimento
 - Presenza di corrente elettrica




D.Lgs. 81/2008 - Obblighi

- Obblighi dei lavoratori (art. 20)
 - Ogni lavoratore deve in particolare:
 - Partecipare ai programmi formativi e di addestramento organizzati
 - Formazione periodica
 - Addetti antincendio e Primo Soccorso
 - Addestramento specifico
 - sui nuovi macchinari
 - al cambio di mansione
 - Sottoporsi ai controlli sanitari previsti
 - VDT
 - MMC
 - Sostanze chimiche



D.Lgs. 81/2008 – Responsabilità

	DIRITTI	DOVERI
DATORE DI LAVORO	Pretendere l'osservanza delle <u>istruzioni</u>	Garantire la <u>sicurezza</u> nei luoghi di lavoro
LAVORATORI	Ottenere la <u>sicurezza</u> nei luoghi di lavoro	Osservare le <u>istruzioni</u> impartite





D.Lgs. 81/2008 – Sanzioni


- Datore di Lavoro – Dirigente - Preposto
 - Arresto fino a 6 mesi
 - Ammende fino a € 4.131,00
 - Licenziamento per giusta causa per il Dirigente e Preposto




D.Lgs. 81/2008 – Sanzioni


- **Lavoratore**
 - L'arresto fino a un mese
 - Ammende fino a € 600,00
 - Sanzioni disciplinari fino al licenziamento per giusta causa

PROCEDURA DI PREVENZIONE E SOGGETTI INTERESSATI





I concetti base della Sicurezza



Il D. Lgs. 81/08

La valutazione dei rischi:


Concetti fondamentali

INFORTUNIO

Evento traumatico o mortale, che si manifesta durante la vita lavorativa in maniera violenta o improvvisa, sì da causare un danno all'integrità fisica

MALATTIA PROFESSIONALE

Evento morboso dovuto all'azione nociva, lenta e protratta nel tempo di materiali, prodotti, sostanze, ovvero di tutti i fattori negativi presenti nell'ambiente di lavoro. Da essa può derivare la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea



Il D. Lgs. 81/08

La valutazione dei rischi:


Concetti fondamentali

- Pericolo

Proprietà intrinseca di un fattore (attrezzature, sostanze, pratiche di lavoro, ecc.) di poter causare danni

- Rischio

Probabilità che un pericolo determini eventi dannosi **X** la Gravità del possibile evento



Il D. Lgs. 81/08

La valutazione dei rischi:

Concetti fondamentali

$$\text{Rischio} = \text{Gravità} \times \text{Probabilità}$$

ESEMPIO:


Incidente che causa il Decesso:

Gravità = 9 Probabilità = 1 Rischio 9

Incidente che causa un infortunio guaribile:

Gravità = 3 Probabilità = 6 Rischio 18

$$\text{Rischio} = \frac{\text{Gravità} \times \text{Probabilità}}{\text{Formazione}}$$




Il sistema pubblico della prevenzione




Organo di vigilanza S.P.I.S.A.L.

AZIENDA U.L.S.S.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE



S.I.A.N. (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione)
S.I.S.P. (Servizio Igiene e Sanità Pubblica)
VETERINARI




S.P.I.S.A.L.
Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

- Istituito in Italia dalla L. 833/78 (SSN)
- Recepito Regione Veneto con la L. 54/82
- Riformato dal D.Lgs. 502/92 Istituzione del Dipartimento di Prevenzione




Organo di vigilanza S.P.I.S.A.L.

COMPITI DELLO S.P.I.S.A.L. ATTIVITA'






Organo di vigilanza S.P.I.S.A.L.





Organo di vigilanza S.P.I.S.A.L.


INCHIESTA INFORTUNI





Organo di vigilanza S.P.I.S.A.L.

VIGILANZA





Altri enti di controllo

AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTALE (ARPAV)

- **OMOLOGAZIONE DI:**

- installazioni elettriche in luoghi con pericolo di incendio ed esplosione

- **VERIFICHE PERIODICHE DI:**

- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
- impianti di messa a terra
- Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
- ascensori e montacarichi in uso privato
- apparecchi di sollevamento per persone
- apparecchi di sollevamento per materiali >200kg
- idroestrattori a forza centrifuga diametro >70 mm.
- Apparecchi a pressione, generatori di calore, recipienti gas compressi
- impianti di riscaldamento con potenzialità >100.000 kcal/h



Altri enti di controllo

AZIENDA U.L.S.S. - VETERINARIO

- Area di sanità animale e di igiene dell'allevamento e delle produzioni animali
- Area di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale



Altri enti di controllo

AZIENDA U.L.S.S. - S.I.A.N.

- **UFFICIO IGIENE DEGLI ALIMENTI:**
Preposto alla vigilanza e controllo dell'igiene in ogni fase di produzione, preparazione, manipolazione, vendita, distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande
- **UFFICIO IGIENE DELLA NUTRIZIONE:**
Preposto alla vigilanza e controllo dei valori nutrizionali degli alimenti destinati all'uomo. Educazione nutrizionale della popolazione



Altri enti di controllo

AZIENDA U.L.S.S. - S.I.S.P.

- **UFFICIO PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE**


Preposto all'organizzazione e alla promozione della tutela della salute della popolazione attraverso azioni per conoscere e prevenire le cause di malattia

- **UFFICIO IGIENE EDILIZIA:**

- Tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento delle acque e del sottosuolo
- Tutela delle condizioni igieniche degli edifici in relazione alle diverse utilizzazioni

- **UFFICIO MEDICINA LEGALE:**

- Ha il compito di gestire gli adempimenti medico legali sullo stato di salute della popolazione (invalidi civili)



SERVIZIO DI ISPEZIONE DEL LAVORO.

Ex Ispettorato del lavoro

- Controllo sulla regolarità dei rapporti di lavoro, lavoratrici madri, apprendisti, fanciulli e minori
- Indagini su richiesta Magistratura e dell' INAIL anche su infortuni
- Vidimazione registri detenzione sostanze radioattive naturali o artificiali
- Abilitazione alla conduzione di generatori di calore
- Collaudo e controlli periodici ascensori e montacarichi industriali
- Controllo assunzione invalidi, compatibilità in rapporto all'handicap
- Ispezioni D.Lgs. 81/2008 previo avviso ASL



Altri enti di controllo

I.N.A.I.L. ex I.S.P.E.S.L.

Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro

- **SEDE CENTRALE:**
 - Elaborazione nuove norme
 - Omologazione sistemi e dispositivi di sicurezza
- **SEDI PERIFERICHE:**
 - Attività omologativa ex ENPI ed ANCC



Altri enti di controllo

C.P.T.

Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni

Studia i problemi relativi alla sicurezza e all'igiene degli ambienti di lavoro in particolare riferimento ai cantieri edili

Previsto dal CCNL


MAGISTRATURA

INTERVIENE QUANDO SI PRESENTANO:

- infortuni sul lavoro
- malattie professionali
- violazioni a specifiche norme di legge

QUINDI:

- individua le responsabilità
- applica le opportune pene
- interviene in caso di sequestro preventivo e probatorio



COMUNE

Sindaco come massima autorità sanitaria

INTERVIENE QUANDO SU RICHIESTA SPISAL:

- per la sicurezza (es. stabilità strutture)
- per la salute (condizioni igieniche)

QUINDI CON UNA ORDINANZA:

- chiusura coatta di fabbricati contenenti attività produttive

INOLTRE:

- Rilascio autorizzazioni amministrative (C.E. Agibilità NIP)



Altri enti di controllo

VIGILI DEL FUOCO

Comando Provinciale (dipende dal ministero dell'interno)

ATTIVITA' DI VIGILANZA:

- D.Lgs. 81/2008
- D.M. 16.02.1982 e successivi

- **ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E CONSULENZA**

Formazione del personale componente le squadre di emergenza antincendio (art. 24 comma 1 D. Lgs. 81/2008)

Esami e certificati di idoneità per gli addetti antincendio



Altri enti di controllo

CARABINIERI

- Quali forze di pubblica sicurezza vengono a conoscenza di ogni fatto delittuoso e pertanto mettono al corrente l'organo di vigilanza per gli adempimenti del caso.
- Intervengono in proprio con nuclei appositi es. controlli nei cantieri edili non solo per la sicurezza ma anche per alimenti (NAS) o l'ecologia (NOE)
- Collaborano con l'organo di vigilanza in casi gravi.



Altri enti di controllo

CAMERA DI COMMERCIO

Accertamento requisiti Tecnico professionali per imprese artigiane installatrici L. 37/08 e relative procedure di controllo e applicazione sanzioni e sospensione

I.N.A.I.L.

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali D.P.R. 1124/65.



Il sistema sanzionatorio - Disposizioni


VERBALE DI CONTRAVVENZIONE CON DISPOSIZIONI

VERBALE DI SOLE DISPOSIZIONI

- PROVVEDIMENTI PRESI DALL'ORGANO DI VIGILANZA S.P.I.S.A.L. PER MIGLIORARE ASPETTI DI SICUREZZA;
- NON SI TRATTA DI VIOLAZIONI DI LEGGE O DECRETI;
- VIENE PORTATO A CONOSCENZA:
 - Legale rappresentante
 - RLS aziendale Prescrizione su cosa fare e in che modo
- VIENE SEMPRE DATO UN TEMPO PER LA SUA REALIZZAZIONE
- PUO' ESSERE FATTO RICORSO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ENTRO 30 GG.
- VIENE AVVIATA L'AZIONE PENALE SOLO SE NON VIENE OTTEMPERATO QUANTO DISPOSTO



Il sistema sanzionatorio - Contravvenzioni




Art. 30.

Modelli di organizzazione
e di gestione

new

Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs. 8/06/01, n. 231.



Art. 300. Modifiche al D.Lgs. 231/01

D.Lgs. 231/01


Art. 10. ...

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore a mille.

L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
(minimo € 258,00)

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

- In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, **(OMICIDIO COLPOSO)**
- se commesso con violazione dell'art. 55 c.2 (attività a rischio particolare, ivi compresi **cantieri con più di 200 uomini/giorno**, con contravvenzioni a specifiche norme)
- si applica una **sanzione** pecuniaria in misura pari a **1.000 quote**. + sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.



In tutte le rimanenti attività

In caso di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a **250 quote e non superiore a 500 quote**. + sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.


In caso di lesioni personali colpose gravi o gravissime,

lesione personale grave: pericolo per la vita, indebolimento permanente di un senso o di un organo, prognosi > 40 giorni

lesione personale gravissima: malattia probabilmente o certamente insanabile, perdita di un senso, perdita di un arto, perdita di un organo, perdita della parola, deformazione o sfregio del volto

commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non superiore a 250 quote (minimo 100)** + sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

N.B. ogni quota = € 258.00



Modelli di riferimento



In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle **Linee guida UNI-INAIL** per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del **28 settembre 2001** o al **British Standard OHSAS 18001:2007** si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

L'adozione del modello di

organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le **attività finanziabili** ai sensi dell'articolo 11.

L'INAIL finanzia progetti di

investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in **particolare alle piccole, medie e micro imprese** e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.



Procedure standardizzate e sistema di qualificazione delle imprese



Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ... ha il compito di ...

elaborare, **entro e non oltre il 31 dicembre 2010**, le **procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi** di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del Lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di **qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi** di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi **entro dodici mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto